

TRIBUNALE MILANO

16 FEBBRAIO 1995

PRESIDENTE: RODA BOGETTI

ESTENSORE: ROSA

PARTI: CANNETTA ED AL.
(Avv. Vitali)
GREGOTTI
(Avv. Baffi)

**Reputazione • Offesa alla
reputazione di defunto •
Legittimazione ad agire
degli eredi • Insussistenza •
Facoltà di querela ex art.
597 cod. pen. • Irrilevanza**

Gli eredi di persona defunta asseritamente lesa nella reputazione da un libro postumo non assumono la qualità di danneggiati dal preteso reato e pertanto sono privi di legittimazione attiva a chiedere il risarcimento dei danni, né può invocarsi il disposto di cui all'art. 597, 3° comma, cod. pen. il quale attribuisce il potere di querela non agli eredi bensì ai « prossimi congiunti ».

**Reputazione • Offesa alla
reputazione di defunto •
Azione degli eredi iure
successionis • Insussistenza**

Gli eredi di persona lesa nella reputazione da un libro postumo non possono vantare alcun diritto iure successionis nei confronti del preteso danneggiante in quanto il defunto non può considerarsi creditore da fatto illecito.

**Reputazione e identità
personale • Romanzo •
Personaggi di fantasia •
Riconoscibilità • Solo in una
cerchia ristretta di persone
• Lesione • Insussistenza**

Difetta la lesione della reputazione o dell'identità personale in un romanzo intimista e onirico nel quale la eventuale riconoscibilità di taluno dei personaggi sussista solo in una cerchia ristretta di conoscenti.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 4 marzo 1994 Cannetta Stefano e Livia nonché Nardini Cannetta Fosca convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Angela Carmine Magni Gregotti.

Gli attori, premesso che nel libro « Piccole Vertigini » scritto dalla convenuta (ed edito nel 1993) compariva un chiaro riferimento all'attrice

* La sentenza è fra le rarissime che tratta, in sede civile, i profili risarcitori per la lesione della reputazione del defunto. Per una impostazione diversa sulla trasmissibilità *mortis causa* del diritto alla reputazione v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali dei diritti della personalità*, in questa *Rivista* 1993, 545 (a p. 592) ove si osserva che « in questi casi la reputazione lesa non è quella del defunto, bensì, di riflesso, quella del “prossimo congiunto”. L'ordinamento ha dunque una nozione espansiva della reputazione: un soggetto gode di stima non solo per quel che è o fa, ma anche per quel che sono o fanno i propri congiunti. Con riguardo alla repu-

tazione si può dire che le offese ai padri cadono sui figli. La legge, al momento della morte del soggetto, opera automaticamente un allargamento dell'area della reputazione protetta comprendente anche la “memoria del defunto”. Non si è di fronte ad un vero e proprio fenomeno di successione *ex lege* (anche per la molteplicità dei soggetti coinvolti) tuttavia molti effetti sono similari.

Ma se il soggetto è diverso dai “prossimi congiunti” si pone un problema non indifferente di legittimazione attiva. Potrebbe farsi ricorso all'art. 73 cod. proc. pen. il quale riprendendo una formulazione in larga parte mutuata dai precedenti codici di rito crimi-

Nardini Fosca (pagg. 98-99) nonché al (defunto) di lei marito (e padre degli altri istanti) avvocato Cannetta in termini non solo diffamatori ma gravemente lesivi « del diritto all'onore, reputazione e riservatezza di cui all'art. 6 cod. civ. »; che, d'altro lato, il pezzo in questione non poteva trovar giustificazione alla stregua del contesto letterario in cui era inserito, dal quale — anzi — rimaneva singolarmente avulso a conferma della gratuità delle espressioni adoperate; che gravi erano stati i danni anche patrimoniali sofferti dall'attrice Nardini, giornalista pubblicista affermata; concludeva, in via preliminare, richiedendo provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* concernente l'eliminazione dal libro *de quo* del brano « incriminato » e — nel merito — in conformità del suttrascritto (riprendendo, sostanzialmente, le conclusioni definitive quelle di citazione).

Costituitasi in giudizio, la convenuta escludeva la possibilità dell'individuazione dell'attrice alla lettura del brano in questione, non valendo al riguardo l'uso del semplice pronome « Fosca », l'accento al marito avvocato (senza miglior precisazione) l'accento al luogo (Varigotti, 15 agosto 1989), in realtà — comunque — non riferibile al pezzo del componimento concernente l'attrice. Escluso che l'uso del pronome potesse costituire illecito ai sensi degli artt. 6 e 7 cod. civ. e rilevato che alla « Fosca » del libro in realtà non erano attribuiti fatti determinati o qualità disonorevoli, bensì considerazioni « dal lettore subito riconoscibili come il risultato di una fantasiosa visione » dell'autrice, la componente concludeva per il rigetto della domanda attorea, dopo aver negato che — comunque — il pregiudizio sofferto dagli istanti fosse realmente apprezzabile, stante la modesta diffusione ricevuta dal libro. All'udienza di prima comparizione la difesa attorea ribadiva l'istanza cautelare ma il giudice istruttore « ritenuta l'opportunità di riservare l'inibitoria al collegio in sede di decisione sul merito anche in relazione al fatto che il *periculum in mora* sembra scemato

nale — attribuisce la titolarità dell'azione civile derivante da reato al “soggetto al quale il reato ha recato danno” ovvero ai “suoi successori universali”. Si potrebbe obiettare che nel caso di offesa alla memoria del defunto quest'ultimo non è mai il soggetto passivo del reato (in quanto deceduto) e dunque la legittimazione a costituirsi parte civile non può competere ai suoi eredi, a meno che non rientrino nel novero dei soggetti indicati dall'art. 597 cod. pen.

Al che la replica può essere duplice: per un verso sottolineando che da tempo è acquisita la consapevolezza della non (necessaria) identità fra soggetto passivo del reato e soggetto danneggiato; dall'altra la considerazione che la morte del soggetto non esclude un diritto proprio dei soggetti ad agire per il risarcimento del danno da lesione di diritti personalissimi del defunto. L'esempio più evidente di quanto si è detto è costituito dal diritto degli eredi di costituirsi parte civile nei casi di omicidio. Com'è evidente, il reato si consuma — e dunque sorge l'azione civile da reato — solo con

la morte del soggetto: egli dunque non è — né logicamente può essere — titolare dell'azione. L'attribuzione dell'azione ai suoi eredi è stata vista fin dal cod. proc. pen. del 1913 come risposta legislativa al fin troppo fragile collegamento ad un diritto alimentare dei legittimati leso dall'omicidio, al quale potrebbe essere facilmente opposto, al contrario, un arricchimento dell'erede il quale diventa anzitempo titolare di sostanze proprio a seguito dell'uccisione del *de cuius*.

Parrebbe dunque ragionevole sostenere che laddove venga leso l'onore di un defunto il danneggiato ben può essere l'erede o altro soggetto che da tale reputazione riflesse trae benefici ».

Sulla rilevanza del requisito della riconoscibilità del personaggio di fantasia in un romanzo v. (per un romanzo assai più realista) Trib. Cagliari 13 marzo 1989, in *Riv. giur. sarda* 1990, 174 (con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità del romanziere nella rappresentazione di fatti e vicende contemporanei*).

in certa misura, in quanto la pubblicazione del libro risale ad alcuni mesi or sono», fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza collegiale del 2 febbraio 1995 la causa è stata assegnata in decisione, sulle conclusioni quali in epigrafe precisate.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il Collegio rileva preliminarmente come — nella presente fase — sia sostanzialmente irrilevante la (pur larvata) dialettica delle parti in relazione alla valenza dell'atteggiamento del giudice istruttore sull'istanza *ex art. 700 cod. proc. civ.* inoltrata da parte attrice, avendo il Tribunale poteri di inibitoria in base alla normativa invocata da quest'ultimo (art. 7 cod. civ.). In ogni caso, per comprendere appieno quell'atteggiamento — ed il provvedimento reso all'udienza di prima comparizione (confr. narrativa) — deve in primo luogo farsi richiamo alla valutazione dell'inesistenza del *periculum in mora* esplicitamente formulata dall'istruttore (*periculum* che non incide — invece — sull'inibitoria collegiale), corroborata altresì dalla circostanza dell'affermata (da parte convenuta) e mai contestata scarsissima diffusione del libro; in secondo luogo, deve rilevarsi l'assenza di un formale ricorso al giudice, che la Novella entrata in vigore al 1993 pacificamente richiede anche per le istanze cautelari inoltrate in corso di causa (artt. 669-*bis* e *quater* cod. proc. civ.).

Quanto al merito della causa, risulta già dalla narrativa che precede la duplicità di azioni esperite dagli attori, avendo la Nardini agito in proprio e — unitamente ai figli — « nella qualità di eredi del rispettivo padre e marito Giorgio Cannetta » (confr. intestazione della citazione).

Prendendo le mosse da quest'ultima domanda, va rilevato che gli attori lamentano il contenuto diffamatorio dell'accenno contenuto a pag. 99 del libro « *Piccole Vertigini* » della convenuta (edizioni Campanotto Editore, 1993) al defunto avvocato Cannetta, come detto marito della Nardini e padre dei restanti attori. Il nome del Cannetta non risulta formulato nel testo se non per *relationem*, in quanto si individua il soggetto come marito della Nardini (a sua volta indicata sola come « Fosca »); l'affermazione diffamatoria sarebbe da identificare nella frase (riferita al marito): « ... primo di una lunga serie di avvocati che mi hanno massacrata ».

Il Collegio ritiene superfluo affrontare ai presenti fini il tema dell'effettiva individuabilità dell'avvocato Cannetta nel riferimento contenuto nel testo (tema evidentemente connesso a quello attinente al personaggio di « Fosca », su cui appresso, in quanto il soggetto avvocato è semplicemente indicato come il marito di Fosca) nonché la problematica del contenuto effettivamente diffamatorio della frase « incriminata », che evidentemente non potrebbe esser analizzata in via autonoma rispetto al contesto letterario in cui si inserisce.

Rileva — invece — il Tribunale che il potere di querela attribuito ai « prossimi congiunti » nel caso di offesa alla memoria di un defunto (art. 597, 3° comma, cod. pen.) non vale *ex se* ad evocare la qualità di danneggiati (dal reato) dei congiunti medesimi. L'affermazione — profferita da autorevole parte della dottrina penalistica — per la quale nell'offesa alla memoria i veri soggetti passivi sarebbero i prossimi congiunti abilitati alla querela appare già assai opinabile in sé e per sé, apparendo frutto di un concettualismo inteso ad individuare un soggetto passivo ben determinato per qualunque reato, piuttosto che a cogliere l'aspetto — processuale — del potere di attivazione del procedimento deputato alla repressione di un comportamento (offesa alla memoria) evidentemente disdicevole in ogni società civile, al di là delle convinzioni religiose di ciascuno. In ogni caso,

da rigettare appare l'ulteriore conseguenza che si volesse ricollegare alla suddetta qualità di parte offesa, cioè l'individuazione di un danno (morale ed eventualmente patrimoniale) risarcibile in capo al congiunto. Ed invero, sarebbe logicamente difficile comprendere come quella risarcibilità — esclusa di regola in caso di presenza in vita dell'offeso — possa esser riconosciuta ove il termine soggettivo della diffamazione sia un defunto, senza che, evidentemente, sussista (normalmente) apprezzabile differenza nel riflesso psicologico (dal delitto) sofferto dal congiunto, comunque esistente in ambedue le ipotesi. Sotto altro aspetto, più formale ma non meno tranciante, va sottolineato come gli attori non agiscano quali « prossimi congiunti » ma « nella qualità di eredi » (confr. sopra), categoria ritenuta irrilevante ai fini dell'art. 597 cod. pen. (e della problematica sopra delineata) anche dalla dottrina sopra criticata. L'azione proposta in qualità di eredi suppone un diritto *iure successionis* evidentemente inesistente, il defunto non potendo ritenersi (originario) creditore da fatto illecito.

Venendo, ora, alla domanda svolta dalla Nardini in proprio, va subito precisato che in corso di giudizio (confr. comparsa conclusionale dell'attrice) si è andato definendo la *causa petendi* dedotta, che non consiste nel fatto-reato della diffamazione — del quale la difesa attorea, prudentemente, finisce per ammettere l'inesistenza nella specie (confr. pag. 5 conclusionale, in fine) — ma nella pretesa lesione del diritto all'identità personale (od immagine sociale), come coacervo delle qualità intellettuali, morali, etiche, etc. della persona.

Al di là del pregiudizio all'onore ed alla reputazione (temi su cui la difesa Nardini insiste, ma che attengono piuttosto alla diffamazione) si è affermata in giurisprudenza (confr. l'ormai celebre Cass. 22 giugno 1985 n. 3769) la tutelabilità dell'interesse del soggetto alla identità personale, quale « modo di essere nella realtà sociale » avuto riguardo ai vari aspetti della sua personalità. Il fondamento positivo è stato indicato nell'art. 2 Cost. e lo strumento di tutela desunto per via analogica dall'art. 7 cod. civ., attinente al diritto al nome, « essendo tale figura la più affine al diritto all'identità personale » (od all'immagine sociale; anche la Suprema Corte usa i due termini come sinonimi).

Il campo di applicazione (per la verità non vastissimo) che la giurisprudenza ha ritenuto di assegnare alla teorica della tutela dell'identità personale è ben distante da quello che sembra ritenere la difesa Nardini e, comunque, dal tenore del brano « incriminato » (pag. 99 dal libro « Piccole Vertigini »). Quell'ambito di tutela non è residuale rispetto a quello proprio dei reati contro l'onore — quasi fosse attinente ad una diffamazione non penalmente rilevante — ma del tutto autonomo, concernendo l'errata « collocazione » sociale (cioè sotto l'aspetto delle manifestazioni della personalità a rilevanza esterna, vale a dire nella società) del soggetto leso ad opera dell'autore dell'illecito.

Le espressioni contenute nel brano *de quo* — del quale, comunque, non va dimenticato il contesto letterario, contesto assai particolare stante l'ispirazione scopertamente trasognata, intimistica, onirica di tutta l'opera — ottengono all'aspetto fisico e caratteriale della Nardini e si risolvono in apprezzamenti e valutazioni la cui estremistica soggettività non è dissimulata ma palesemente rivendicata dall'attrice, ad ulteriore conferma dell'estraneità del corso di specie alla problematica (lesione all'identità personale) evocata dalla difesa attorea.

In realtà il brano *de quo* può — in via di pura ipotesi — essere assunto in un addebito diffamatorio, ipotesi tutta da verificare sia dal

lato oggettivo che dal lato soggettivo (ma non in questa sede: confr. sopra), senza che, esclusa quella problematica, ne residuino altre. Del resto è la stessa attrice a fornire al riguardo un elemento chiarificatore nel momento in cui accenna alla propria attività lavorativa (pubblicista nel settore dell'antiquariato) al fine di indicare il potenziale pregiudizio patrimoniale conseguente all'asserito illecito della convenuta: proprio il campo di quell'attività potrebbe costituire un ambito soggetto ad affermazioni lesive della identità personale, ma in via diretta (e cioè con asserzioni direttamente involgenti la personalità sociale dell'attrice nel detto settore) non già in via mediata, in relazione cioè ai riflessi lavorativi della generica perdita di reputazione (conseguente alla diffamazione-reato).

Gli aspetti che vengono in rilievo ai fini della tutela della identità personale possono essere i più vari (oltre al settore lavorativo ed intellettuale, è venuto in considerazione quello politico) ma devono essere comunque costituiti da momenti della manifestazione della personalità del soggetto nel « sociale »; il pregiudizio non può risolversi nella lesione all'onore e reputazione tradizionalmente ritenuta costitutiva del reato di diffamazione.

Sotto altro profilo, non giuridico ma di fatto, l'allegata lesione all'identità personale sembra esclusa dalla non individuabilità dell'attrice nella « Fosca » di cui al brano letterario in questione. Al riguardo vanno fatte alcune brevi precisazioni. La circostanza dell'oggettivo riferimento del pezzo letterario di cui è causa all'attrice — cioè che la Nardini sia la « Fosca » di pag. 99 del libro — non è in discussione, essendo implicitamente ma inequivocabilmente ammesso dalla difesa convenuta. Il problema, peraltro, è quello della possibilità ad opera dei lettori di individuare nella Nardini il personaggio letterario accennato.

Tale possibilità va sicuramente esclusa avuto riferimento alla generalità dei lettori potenziali del libro, trattandosi di soggetto (Fosca Nardini) in nessun modo salito alla ribalta delle cronache.

Va altresì escluso che l'individuazione fosse possibile, in quanto resa più agevole dell'intitolazione del brano (« Varigotti 15 agosto '89 »), da parte degli abituali frequentatori di quella località di soggiorno, in quanto — al di là di quanto viene affermato dalla difesa istante — il titolo « Varigotti 15 agosto '89 » concerne la poesia a pag. 95 e non (anche) il brano in prosa alle pagg. 98 e 99, come è agevole desumere dall'indice posto in fondo al testo del libro.

Non è possibile escludere che la cerchia di conoscenti dell'attrice — e non è dato sapere quanti di essi abbiano letto l'opera in questione — abbia riconosciuto la Nardini nella « Fosca » del libro, soprattutto sapendo del rapporto di amicizia con l'autrice. Ma se questo è l'ambito soggettivo di incidenza delle presunte espressioni lesive, appare ragionevole supporre che il tenore del brano — per il suo oggettivo contenuto e, soprattutto, per il suo carattere letterario, palesemente intimistico e surreale (attingendo volutamente alle sensazioni di amore/odio estremo) — non abbia per nulla influito sull'immagine — positiva o meno — vantata dalla Nardini presso i suddetti conoscenti. Anche per questa via — dunque — si coglie l'assenza di intrinseca lesività del brano in discussione quanto all'immagine sociale (o identità personale) della attrice.

Ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, nonostante il rigetto della domanda svolta dagli attori (che si impone alla stregua di tutto quanto sopra argomentato).

P.Q.M. — Respinta ogni contraria istanza, difesa ad eccezione e pronunciando sulle domande proposte da Cannetta Stefano e Livia nonché da Nardini Fosca con citazione notificata a Gregotti Angela Carmine in data 4 marzo 1994, la rigetta, compensando per l'intero le spese di giudizio.